

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VALESCCHI**

| INDICE | PAG. | | PAG. |
|---|--|--|-------------|
| Congedo: | | | |
| PRESIDENTE | 1157 | | |
| Comunicazione del Presidente: | | | |
| PRESIDENTE | 1157 | | |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | | | |
| Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2207). | 1158 | Concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2295) | 1169 |
| PRESIDENTE | 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1166, 1168 | PRESIDENTE | 1169 |
| SCOCA, <i>Relatore</i> | 1158, 1161, 1162, 1166, 1168 | Votazione segreta: | |
| PIERACCINI | 1159, 1162, 1165 | PRESIDENTE | 1170 |
| MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1160, 1161, 1162, 1163, 1167, 1168 | | |
| SELVAGGI | 1161 | La seduta comincia alle 10,25. | |
| BERLINGUER | 1167, 1168 | ASSENNATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. | |
| BELOTTI | 1168 | (<i>È approvato</i>). | |
| TURNATURI | 1168 | Congedo. | |
| WALTER | 1168 | PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Caiati. | |
| Estensioni di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2258) | 1168 | Comunicazione del Presidente. | |
| PRESIDENTE | 1168, 1169 | PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, i deputati Amendola Giorgio e Dugoni sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Lozza e Berlinguer. | |
| BELOTTI, <i>Relatore</i> | 1169 | | |
| BERLINGUER | 1169 | | |

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Le Commissioni interni, difesa e trasporti, alle quali era stato richiesto il parere, hanno lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza inviarlo. S'intende che abbiano rinunciato ad esprimerlo.

L'onorevole Scoca ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCOCA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come voi ricorderete, il trattamento di quiescenza per i dipendenti dello Stato, in base alla legge delega, fu regolato da uno dei provvedimenti emanati in base a detta legge. La materia trattata da questo provvedimento, in particolare, è stata invece regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Successivamente all'entrata in vigore di questo citato decreto presidenziale, da parte del Governo si è voluto andare incontro alle richieste delle categorie interessate in modo da migliorare il trattamento di quiescenza, onde si è addivenuti alla presentazione dell'attuale disegno di legge, il quale è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Esso intende modificare il già citato decreto del Presidente della Repubblica, apportando nuovi miglioramenti al trattamento economico dei pensionati dello Stato e, pertanto, si può affermare che dal primo luglio prossimo la posizione dei pensionati statali migliorerà notevolmente tenuto conto del conglobamento nello stipendio di alcune voci della precedente retribuzione che prima non erano computabili agli effetti della pensione.

A ciò si aggiunga anche il sistema degli scatti biennali di stipendio che, migliorando gli stipendi stessi, migliorerà per conseguenza anche il relativo trattamento di quiescenza.

Il decreto 11 gennaio 1956, n. 20, già più volte citato, prevede che il trattamento di quiescenza sia commisurato all'ottanta per cento dell'ultimo stipendio percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili ai fini della pensione, e su questa base, in relazione agli anni di ser-

vizio utili a pensione, viene liquidata la pensione fino ad un massimo di nove decimi per chi raggiunga i 40 anni di servizio pensionabili. Secondo questo sistema, la pensione raggiunge, nel suo massimo, il 72 per cento (nove decimi di otto decimi) dell'ultimo stipendio percepito. La differenza tra il trattamento di servizio e quello di quiescenza, pur se attenuata rispetto all'attuale situazione, risulta pur sempre sensibile; e ad attenuare ancora questo distacco è volto il disegno di legge in esame. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, sempre del citato decreto presidenziale, viene disposto che il trattamento di quiescenza — a decorrere dal 1° luglio 1957 — sia commisurato a tutto l'ultimo stipendio percepito e sullo stipendio integrale vengono commisurate le percentuali di pensione fino ad un massimo del 76 per cento per il periodo 1° luglio 1957-30 giugno 1958, e dell'80 per cento per il periodo successivo al 1° luglio 1958. Viene in tal modo ripristinato il massimo della pensione nella misura degli otto decimi dello stipendio fruito all'atto della cessazione del servizio, come era stabilito dall'articolo 75 del testo unico sulle pensioni, 21 febbraio 1895, n. 70; ma rispetto ad allora, si è apportato un netto miglioramento, posto che quel testo unico prevedeva, all'articolo 71, che, per la liquidazione delle pensioni, si dovesse tener conto non già dell'ultimo stipendio percepito, ma della media degli stipendi percepiti nell'ultimo quinquennio. Dal che derivava un notevole abbassamento della base di commisurazione.

Ancora più favorevole è il sistema che ora si introduce rispetto a quello fissato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835. Se è vero che la pensione poteva allora raggiungere nel massimo i nove decimi dell'intero stipendio, giova considerare: *a*) che allora non era pensionabile la intera retribuzione, essendone escluse la indennità di servizio attivo che incideva in misura sensibile e certo non inferiore al venti per cento sulla retribuzione; *b*) che la liquidazione avveniva sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio.

Gioverà, infine, ricordare che la spesa complessiva che, per effetto della imminente entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, lo Stato sostiene per i trattamenti di quiescenza ordinari, ammonta a circa 211 miliardi (esercizio 1956-1957); questa spesa è destinata ad aumentare di 11 miliardi e mezzo nell'esercizio 1957-58 e di circa 23 miliardi per gli esercizi 1° luglio 1958 in poi, per effetto delle provvidenze disposte con il presente disegno di legge. Il mi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

glioramento di ogni centesimo rispetto a quanto ora previsto comporterebbe una spesa di 3 miliardi e ciò, senza tener conto dell'incremento naturale che annualmente subisce la spesa per trattamenti di quiescenza.

Si tratta, quindi, di un ulteriore, notevole sforzo che, ora, si fa per venire incontro alle necessità di questa benemerita categoria; ma, considerata la situazione di bilancio, non pare si possa, almeno allo stato attuale, andare oltre. Le norme contenute negli articoli dal 2 al 6 sono la pratica estrinsecazione di questi concetti, e sostituiscono gli articoli 4, 5, 14, 15 e 16 del decreto presidenziale, e non è il caso di commentarli partitamente. L'articolo 7 dispone che la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del bilancio del tesoro si continuerà ad applicare sull'ottanta per cento dello stipendio; e ciò al fine di evitare una decurtazione degli stipendi netti del personale in servizio. L'articolo 8 dispone la riliquidazione delle precedenti pensioni man mano che i miglioramenti disposti troveranno applicazione nel tempo; mentre l'articolo 9, che corrisponde all'articolo 28 del decreto presidenziale, prevede un aumento percentuale in due scaglioni del 6 per cento ognuno (corrispondente in media ai miglioramenti ora disposti) per quelle poche categorie di pensioni per le quali non è possibile provvedere alla riliquidazione: si tratta, per lo più, di pensioni od assegni liquidati secondo le norme vigenti nel cessato impero austro-ungarico, ovvero di pensioni spettanti alle famiglie dei sanitari non impiegati dello Stato morti in particolari circostanze; di pensioni spettanti al personale dell'ex casa ducale di Genova, ecc.

Devo anche ricordare che, davanti al Senato, fu proposto dal senatore Fiore un articolo aggiuntivo relativo al cumulo delle pensioni: statale e della previdenza sociale; ma poi fu ritirato perché si disse che la questione poteva essere più opportunamente esaminata in altra sede.

Questo è quanto il vostro relatore ritiene di poter osservare in merito al provvedimento che è venuto al vostro esame e che credo possa incontrare il favore e l'approvazione da parte della nostra Commissione. Per questo provvedimento il Governo ha chiesto la procedura di urgenza al fine di poter procedere ad un'unica liquidazione agli aventi diritto. La celerità nella procedura di approvazione torna, quindi, a vantaggio della categoria dei pensionati e anche dell'amministrazione alla quale viene, in tal modo, risparmiato un doppio lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. La nostra parte riconosce la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge, ma non esclude l'opportunità di un emendamento che il Senato potrebbe a sua volta approvare rapidamente ed in ogni caso prima della chiusura estiva del Parlamento. Concordiamo sulla necessità di una rapida decisione in sede legislativa di questo problema che avrebbe dovuto essere risolto, come ricorderete, con la legge delega.

Tuttavia non possiamo fare a meno di esporre alcune osservazioni, e cioè:

1°) una osservazione di principio alla quale non rinunciamo perché si tratta di una battaglia che conduciamo da moltissimi anni: noi riteniamo che la pensione debba essere commisurata ai 9/10 dello stipendio. È questa una misura in vigore nella legislazione italiana da decenni ed è sopravvissuta allo stesso fascismo ed è formalmente rimasta in piedi fino alla presente legge. Dico formalmente perché all'atto pratico è diventata poco più di una semplice formula, in quanto accanto alla voce « stipendio » si è venuta a formare una costellazione di altre voci. Il conglobamento, però, secondo la logica, non dovrebbe portare alla riduzione delle aliquote. Capisco che il Tesoro si trova di fronte al problema del finanziamento: del resto noi stessi avevamo suggerito la gradualità, negli incontri che anche a titolo personale avemmo durante le vicende della legge delega con il Presidente del Consiglio. Però, è evidente che questa gradualità non può portare ad un peggioramento della situazione giuridica dei pensionati dello Stato; quindi, noi insistiamo affinché l'aliquota continui ad essere quella riconosciuta dalla legislazione italiana, cioè i 9/10.

Saremmo propensi ad adottare nel primo periodo di applicazione della legge, delle soluzioni intermedie che non rechino un eccessivo improvviso aggravio al Tesoro, ma vorremmo vedere anche di abbreviare quel periodo di due anni previsto per l'adeguamento delle vecchie pensioni alle nuove aliquote. Noi siamo di fronte ad una categoria che non può aspettare e « sente » profondamente questo provvedimento, e lo attende come la riparazione di una profonda ingiustizia.

E mi riservo di ritornare sulla questione dei salariati, alla quale ha accennato anche il relatore.

2°) A parte il fatto che il provvedimento di legge passi nel testo attuale oppure emendato, rimane sempre un altro problema: quello della celerità della riliquidazione. Anche se non fossero apportati emendamenti, per arrivare agli 8/10 occorrerebbero due anni e la

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

prassi è ben conosciuta dagli onorevoli colleghi: il Ministero trasmette la pratica alla Ragioneria generale: questa alla Corte dei conti, ecc.

È tutta una procedura lunghissima che dovrebbe essere ripetuta tre volte per gli scatti successivi: fino al 72 per cento; dal 72 al 76 per cento e dal 76 all'80 per cento. Questo significa che se la Corte dei conti riuscirà ad evadere le pratiche in ragione di 200 al giorno occorreranno più di 5 anni per sistemarle tutte.

Questo del rapido espletamento delle pratiche è un altro di quei problemi che rientrano nel grosso problema generale del funzionamento dello Stato. Noi siamo sempre disposti ad ammettere che la macchina dello Stato è diventata troppo faraginoso e che le cose più semplici si risolvono dopo anni e anni; però non andiamo al di là di questa affermazione. Bisogna, a mio avviso, studiare una formula nuova che autorizzi, per esempio, gli uffici provinciali del tesoro ad applicare la liquidazione, salvo successivo riscontro da parte della Corte dei conti, contro impegno del pensionato, all'atto della liquidazione provvisoria, di accettare le trattenute per eventuali errori. Qualsiasi altro suggerimento atto a snellire la pratica sarebbe ben accetto, certo è che qualcosa bisogna fare perché — come dicevo dianzi — i pensionati costituiscono una categoria « che non può attendere ».

3°) Infine, dato che comunque, anche con l'adozione di un sistema più rapido per il conteggio della liquidazione, passeranno sempre dei mesi prima che un pensionato possa percepire quanto gli spetta, vorrei chiedere se il Tesoro non sia in grado — e presenterei un ordine del giorno in questo senso — di dare un acconto. Il nuovo trattamento comincia a decorrere dal 1° luglio 1956, quindi la cosa non dovrebbe presentare grossi problemi per il Tesoro.

Badate, questi ultimi due sono problemi non strettamente connessi con la legge, ma essenziali per dare un poco di tranquillità a questi lavoratori, i quali nonostante i nostri sforzi per accelerare l'espletamento delle pratiche si sentono defraudati nei loro diritti a causa dell'inevitabile ritardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio il relatore e l'onorevole Pieraccini per essere intervenuti in questa discussione accettando fondamentalmente il criterio generale della legge.

Per quanto riguarda i 9/10 dello stipendio da raggiungere dalla pensione, devo tenermi sulle generali. Effettivamente quello della pensione equiparata ai 9/10 dello stipendio è un principio acquisito; però, in questo caso, essendo stato fatto un aumento notevolissimo sugli stipendi, la fissazione della pensione ai 9/10, oltretutto impone al Tesoro uno sforzo che esso non era in grado di sopportare, avrebbe provocato una sperequazione fra gli aumenti concessi ai pensionati e quelli concessi al personale ancora in servizio.

In ogni modo il fatto che sia stato concesso l'assegno integrativo del 16 per cento sulle pensioni ha sistemato relativamente la situazione. L'aumento del 16 per cento verrà corrisposto fino a quando non saranno definitivamente riliquidate le pensioni in modo che non si crei alcun squilibrio nel bilancio dei pensionati.

Per quanto riguarda la questione dei salariati, tale problema è stato sollevato anche nell'altro ramo del Parlamento.

Siamo venuti nella decisione di esaminare a fondo la questione al fine di sviscerarne gli elementi che devono essere prospettati ai singoli presentatori delle proposte di legge attualmente pendenti dinanzi al Parlamento, e in sede di discussione di tali proposte l'argomento verrà trattato a fondo. Dinanzi all'altro ramo del Parlamento io ho cercato di esporre tutte le ragioni che rendono necessaria una data sistemazione, che è poi un ordinamento generale corrispondente a criteri generali che debbono essere seguiti dall'amministrazione dello Stato. Ad ogni modo confermo che la questione sarà trattata a fondo in sede di discussione dei provvedimenti legislativi proposti dai singoli deputati.

Per quanto riguarda, infine, la celerità nella riliquidazione delle pensioni, il Governo si fa carico di questa necessità e adotterà tutti gli accorgimenti possibili per renderla più sollecita. Ritengo che la corresponsione di un acconto costituisca piuttosto una complicazione che un effettivo beneficio in quanto costringerebbe l'amministrazione a nuovi conteggi, mentre il mantenimento dell'assegno integrativo del 16 per cento fino all'avvenuta riliquidazione consentirà ai pensionati di affrontare con relativa tranquillità questo periodo di transazione che il Governo si adoprerà in tutti i modi affinché sia ridotto al minimo possibile.

Penso di aver risposto a tutte le osservazioni, e se non ve ne sono altre, pregherei la Commissione di accelerare l'approvazione del provvedimento in esame in modo da consen-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

ture all'amministrazione di fare tre liquidazioni in una.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ferme restando per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile ».

Gli onorevoli Pieraccini, Ronza, Walter e Faletta hanno presentato, all'articolo 2, il

seguito emendamento sostitutivo del secondo e terzo capoverso:

« Nei casi di cessazione dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo è pari al 45 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri assegni eventuali, utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento degli emolumenti sopra specificato, a 40 anni di servizio utile ».

Questo emendamento è stato già illustrato dal proponente.

SCOCA, *Relatore*. Se io dovessi giudicare l'emendamento proposto senza tener presenti le possibilità del bilancio, risponderei innanzi tutto all'onorevole Pieraccini chiedendo perché mai bisogna fermarsi al 90 per cento. Un uomo che ha speso la sua vita al servizio dello Stato dovrebbe percepire non il 90 per cento ma addirittura il cento per cento del suo stipendio. Però, ci troviamo di fronte a delle precise dichiarazioni del Governo, il quale ha specificato fin dove il Tesoro può sopportare i nuovi oneri e fin dove non li può assolutamente sopportare.

Vorrei, perciò, pregare l'onorevole Pieraccini — pur apprezzando la generosità del suo intento — di voler rendersi conto della necessità di approvare questo disegno di legge che può essere considerato attualmente come la migliore soluzione possibile, in attesa di futuri miglioramenti.

SELVAGGI. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni che hanno spinto l'onorevole Pieraccini a presentare questo emendamento. Vorrei fare presente, però, che questo stesso emendamento è stato già presentato al Senato dove si è imbattuto nel problema della copertura finanziaria. Ripresentare, perciò, in questa sede l'emendamento significa riproporre lo stesso problema e rimandare in alto mare il provvedimento, cosa che noi dobbiamo assolutamente evitare per non ritardare ulteriormente l'approvazione di questa legge che è attesa con ansia dalle categorie interessate.

Pertanto, vorrei pregare l'onorevole Pieraccini di ritirare il suo emendamento.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può che ripetere i con-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

retti già affermati, nel senso che si è fatto il massimo sforzo possibile per venire incontro ai pensionati dello Stato. L'emendamento proposto dall'onorevole Pieraccini, se accettato, comporterebbe un aumento di spesa così notevole da essere addirittura pregiudizievole per gli stessi interessati.

Pur avendo seguito attentamente tutto quanto di attraente e di suggestivo è contenuto nell'emendamento, pregherei, non di meno, l'onorevole Pieraccini di volerlo ritirare.

PIERACCINI. In realtà noi non abbiamo mai deflettuto dalla difesa del mantenimento dei nove decimi. All'onorevole Scoca il quale dice « perché non il cento per cento? », io rispondo affermando che la logica porterebbe proprio a questo. Ma a parte la logica, sta di fatto che la richiesta dei nove decimi si fonda su di una legislazione che noi avevamo già.

Se pure è vero che finanziariamente la pensione dei dipendenti dello Stato viene migliorata da questo provvedimento, dal punto di vista giuridico e normativo noi la peggioriamo perché la fissiamo a otto decimi, anziché a nove decimi, come era in passato.

Pertanto, noi manteniamo la nostra richiesta contenuta nell'emendamento, richiesta che è peraltro coerente con quanto da noi sempre sostenuto.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'emendamento dell'onorevole Pieraccini debbo far presente che il Governo, come pure il relatore, non si sono dichiarati contrari in linea di principio. Solo che dinanzi allo sforzo sopportato dall'erario per l'attuazione dei miglioramenti previsti in questo disegno di legge, non è possibile pensare ad ulteriori oneri di spesa che non troverebbero la necessaria copertura.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Pieraccini ed altri all'articolo 2.

(Non è approvato).

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si ripromette successivamente di esaminare il problema al fine di migliorare ulteriormente le pensioni conformemente, del resto, all'affermazione già fatta in sede di legge delega dall'allora Ministro del tesoro, Gava, anche se per ora convenga mantenere la posizione suggerita dal Governo che, fra l'altro, si poteva considerare in un certo senso concordata al fine di dare il più celermente che fosse possibile una certa tranquil-

lità all'ampia categoria dei pensionati dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronza ha presentato un emendamento non esattamente formulato, comunque inteso ad anticipare al 1° luglio 1957 l'elevazione delle pensioni all'80 per cento.

PIERACCINI. È un modesto sforzo che il Governo può fare.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Pieraccini che lo sforzo lo fa il popolo italiano attraverso il Governo. Allo stato dei fatti la questione riguarda la copertura.

Noi stiamo girando sempre attorno allo stesso problema. Debbo notare che una questione di bilancio è anche una questione di politica generale. Il bilancio supporta per effetto di questa legge undici miliardi e mezzo di maggiori spese per quest'anno, e ne supporterà 23 per l'anno prossimo. Sarei ben lieto che esso potesse sopportare invece una maggiore spesa di 20 miliardi per quest'anno e di 40 per l'anno prossimo: è evidente però che bisogna pensare anche all'equilibrio del bilancio, cioè trovare la copertura; e riguarda anche la nostra responsabilità il dovere, sì, tener presenti queste esigenze legittime e giuste, senza tuttavia perdere di vista le esigenze ferree del bilancio. Quindi, credo che la parola definitiva spetti al Governo che ci deve dire in base alle possibilità di copertura se la richiesta può essere accolta oppure se il suo accoglimento deve essere rinviato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, conscio della attuale estrema tensione del bilancio, ritiene che non sia assolutamente possibile aggravarla ancora. Noi continuiamo a dilazionare delle spese negli anni successivi e nella deprecata eventualità di una regressione del reddito economico nazionale ci troveremmo di fronte a gravissimi problemi.

Quindi, prego la Commissione, a nome del Governo, di voler accettare la gradualità proposta dal testo governativo e che rappresenta il massimo sforzo possibile che il Governo possa accettare. Prego, perciò, la Commissione di respingere l'emendamento Ronza.

SCOCA, *Relatore*. Di fronte alla dichiarazione governativa della mancanza di copertura non posso che associarmi alla richiesta del sottosegretario affinché l'emendamento sia respinto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronza, con la riserva di una sua esatta formulazione, se approvato.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel testo già approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

«L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. È fatta

eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di età sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti — fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo — per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione:

1°) Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria:

| | Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958 | Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi |
|---------------------------------|--|---|
| Limite di età 45 anni | 2,65 per cento | 2,80 per cento |
| » » 46 » | 2,45 » | 2,60 » |
| » » 47 » | 2,30 » | 2,40 » |
| » » 48 » | 2,15 » | 2,25 » |
| » » 49 » | 2 — » | 2,15 » |
| » » 50 » | 1,90 » | 2 — » |
| » » 51 » | 1,80 » | 1,90 » |

2°) Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria:

| | Cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958 | Cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi |
|---------------------------------|--|---|
| Limite di età 45 anni | 6,80 per cento | 7,20 per cento |
| » » 46 » | 5,70 » | 6 — » |
| » » 47 » | 4,90 » | 5,15 » |
| » » 48 » | 4,25 » | 4,50 » |
| » » 49 » | 3,80 » | 4 — » |
| » » 50 » | 3,40 » | 3,60 » |
| » » 51 » | 3,10 » | 3,30 » |
| » » 52 » | 2,85 » | 3 — » |
| » » 53 » | 2,65 » | 2,80 » |
| » » 54 » | 2,45 » | 2,60 » |
| » » 55 » | 2,30 » | 2,40 » |
| » » 56 » | 2,15 » | 2,25 » |
| » » 57 » | 2 — » | 2,15 » |
| » » 58 » | 1,90 » | 2 — » |
| » » 59 » | 1,80 » | 1,90 » |

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

Passiamo all'articolo 4.

« L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile è pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile è pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.

Nei casi in cui la pensione spetta con anzianità inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma è ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'80 per cento dello stipendio, nonché ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonché ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel

caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è modificato come segue:

« L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall'articolo 10, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione.

Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7

« Dal 1° luglio 1957, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, spettanti agli impiegati, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1957, sono riliquidati, con effetto dalla predetta data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli da 2 a 6 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° luglio 1957 ed osservando i criteri stabiliti dal sopra citato decreto n. 20.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1958, sono nuovamente liquidati, con effetto da quest'ultima data, applicando le norme contenute nei precedenti articoli 2, 3 e 4 concernenti le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla predetta data del 1° luglio 1958, nonché i precedenti articoli 5 e 6, ed osservando i criteri stabiliti dal decreto n. 20 sopra citato»

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

«Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, già liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura del sei per cento con effetto dal 1° luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1° luglio 1958.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma non sono soggetti alle riliquidazioni previste dal precedente articolo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che l'onorevole Pieraccini ha presentato tre emendamenti sotto forma di tre articoli aggiuntivi recanti rispettivamente i numeri 10, 11 e 12. Ne do lettura:

ART. 10.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

In base ai versamenti effettuati nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale prima del 1° luglio 1956, i salariati statali e loro vedove e orfani hanno diritto di liquidare la pensione secondo le norme che disciplinano tale assicurazione.

All'atto del collocamento a riposo e della liquidazione dell'intera pensione statale, secondo le norme dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è devoluta allo Stato metà della pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 11.

La pensione liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di assicurazione facoltativa è corrisposta per intero al salariato di ruolo.

ART. 12.

Nelle more delle operazioni di riliquidazione previste dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, a modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1955, n. 23, l'assegno integrativo stabilito e con la decorrenza in esso fissata da tale decreto è corrisposto a tutti i salariati pensionati.

PIERACCINI. L'onorevole sottosegretario Mott ha detto di aver dato chiarimenti al Senato sulla questione dei salariati. Vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di chiarire anche alla nostra Commissione il punto di vista del Governo sull'argomento.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho alcuna difficoltà ad esporre i concetti del Governo che sono già stati chiariti — come l'onorevole Pieraccini ricorderà — in sede di Commissione interparlamentare per la legge-delega, dove l'esame della situazione dei pagamenti effettuati da parte dei salariati dello Stato alla previdenza sociale e il proposto assorbimento in una unica della pensione corrisposta da parte della previdenza sociale e di quella eventualmente corrisposta dallo Stato, hanno portato la Commissione stessa alla conclusione di accettare quel criterio che è stato varato nel decreto presidenziale n. 20, in seguito alla legge delega.

Effettivamente, in sede di V Commissione del Senato, è stata risolta la questione facendo presente che erano state presentate delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare per una differente sistemazione di quei salariati. In quella sede abbiamo discusso a lungo su quelli che erano stati i versamenti fatti dai salariati nel periodo precedente al 1952. Il Tesoro aveva presentato delle cifre da cui risultava che questi salariati, pur essendo stati iscritti alla previdenza sociale avevano delle equiparazioni nelle loro ritenute in modo da

versare niente di più di quel che veniva versato dal dipendente statale. Il senatore Fiore in quella occasione presentò delle cifre diverse da quelle in possesso del Governo, così fu deciso di rinviare la discussione al momento in cui verranno esaminate le proposte di iniziativa parlamentare presentate su questa materia.

In definitiva si tratta di questo: molti salariati statali hanno pagato per un dato periodo di tempo i contributi alla previdenza sociale. Dietro richiesta della categoria, essi hanno avuto ora un trattamento di pensione adeguato a quello statale. Però la previdenza sociale prevede per la concessione del trattamento di pensione, il raggiungimento di limiti di età inferiori ai 65 anni previsti dallo Stato, e cioè 60 anni per gli uomini e 56 per le donne, e finora è stato concesso che questi salariati godessero del trattamento della previdenza sociale fino al raggiungimento del 65° anno di età; ma quando è avvenuto il conglobamento si è dovuto far riferimento alla norma generale.

Le cifre dimostrano che i salariati non hanno versato niente di più di quanto abbiano versato i dipendenti statali per ottenere una pensione corrispondente. Effettivamente per un certo periodo, dal 1952 in poi, hanno versato di più ed è stato anche previsto che l'eccesso versato venga restituito ai pensionati al fine di equiparare i versamenti che avrebbero altrimenti portato a delle difficoltà anche nella liquidazione. Questo è il principio statuito nel decreto presidenziale n. 20 e il Governo ritiene che si debba continuare a seguirlo. Evidentemente la discussione delle proposte presentate dai singoli parlamentari riporterà sul tappeto la questione e in quella sede la si potrà studiare a fondo.

PIERACCINI. Il fatto è che i salariati hanno un trattamento sperequato nei confronti di altri statali in moltissimi casi. Io vorrei dal Governo qualcosa di più che il rinvio della questione all'epoca della discussione delle proposte di legge: vorrei un impegno (e in tal caso sarei disposto a trasformare in ordine del giorno i miei emendamenti aggiuntivi) alla presentazione di un disegno di legge governativo che risolva in modo definitivo la questione dei salariati. Per questo, domando all'onorevole sottosegretario se sarebbe favorevole alla presentazione di un ordine del giorno in questo senso.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nelle attuali condizioni il Governo non può accettare un simile ordine del giorno, anche perché, in sede di Commissione interpar-

lamentare, questo problema, sollevato e sviscerato, ha avuto quella soluzione accettata dalla Commissione che è risultata dal decreto presidenziale.

D'altra parte quando si è chiesto ed ottenuto di essere parificati agli statali bisogna accettare anche gli eventuali svantaggi che questa parificazione comporta, non tornare dopo poco alla carica per mantenere gli eventuali vantaggi della vecchia pensione.

SCOCA, *Relatore*. Mi associo al Governo nella conclusione che i tre emendamenti aggiuntivi non debbano essere accolti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei tre articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Pieraccini, ai quali sono contrari sia il Governo che il relatore. Ne darò nuovamente lettura ponendoli successivamente in votazione.

ART. 10.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

In base ai versamenti effettuati nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale prima del 1° luglio 1956, i salariati statali e loro vedove e orfani hanno diritto di liquidare la pensione secondo le norme che disciplinano tale assicurazione.

All'atto del collocamento a riposo e della liquidazione dell'intera pensione statale, secondo le norme dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è devoluta allo Stato metà della pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(Non è approvato).

ART. 11.

La pensione liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di assicurazione facoltativa è corrisposta per intero al salariato di ruolo.

(Non è approvato).

ART. 12.

Nelle more delle operazioni di riliquidazione previste dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, a modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1955, n. 23, l'assegno integra-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

tivo stabilito e con la decorrenza in esso fissata da tale decreto è corrisposto a tutti i salariati pensionati.

(Non è approvato).

L'onorevole Berlinguer ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi.

ART. 10.

Il diritto di reversibilità della pensione per il decesso del dipendente civile dello Stato di ambo i sessi spetta al coniuge superstite e per il decesso del militare in servizio alla vedova.

Lo stesso diritto si estende ai figli legittimi, riconosciuti, adottivi o affiliati del deceduto o del coniuge superstite e agli esposti ad essi regolarmente affidati, purché si tratti di minorenni coniugati o di maggiorenni non coniugati, ma inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

La pensione compete altresì alle figlie orfane maggiorenni nubili quando, avendo compiuto il 34° anno di età, formano un nucleo familiare unico e non percepiscono stipendi, salari o pensioni o altri proventi superiori alle lire 20.000 mensili.

ART. 11.

Qualora non vi sia un coniuge superstite o in caso di suo sopravvenuto decesso, la pensione spetta al genitore, al patrigno, alla matrigna, all'affiliante, all'adottante del deceduto nonché a chi lo abbia avuto in regolare affidamento come esposto, purché gli aventi diritto abbiano superato l'età di sessanta anni o siano inabili a proficuo lavoro.

ART. 12.

Il diritto alla reversibilità di cui agli articoli precedenti spetta qualunque sia la data del matrimonio del dipendente civile o militare ed anche quando egli lo abbia contratto essendo già in pensione.

ART. 13.

La pensione di reversibilità di cui ai precedenti articoli spetta nella presente misura:

- 1°) vedove 65 per cento;
- 2°) orfani soli in numero non maggiore di due, il 40 per cento; tre orfani, 55 per cento; quattro orfani 65 per cento; cinque o più orfani 80 per cento;

3°) vedova con orfani aventi diritto a pensione:

- con un orfano, 60 per cento;
- con due orfani, 65 per cento;

con tre orfani, 70 per cento;

con quattro o più orfani, 80 per cento,

4°) genitori 20 per cento ciascuno;

5°) quando la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani e in ogni caso quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita nel modo seguente:

il 40 per cento alla vedova e il rimanente calcolato come al precedente n. 3 diviso in parti uguali per tutti gli orfani.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova od ai figli si provvederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

BERLINGUER. Queste proposte di articoli aggiuntivi, che presento anche a nome del collega Pieraccini, riguardano la soluzione di uno dei problemi più spinosi dei pensionati: il problema della reversibilità.

Specialmente nei confronti del coniuge superstite la disciplina odierna è quanto mai inadeguata. Qualora, infatti, uno statale contragga matrimonio due anni prima della cessazione dal servizio oppure quando è già in pensione, in caso di suo decesso la vedova o gli orfani non hanno diritto alla reversibilità. Ciò non mi sembra equo. Il diritto alla reversibilità non dovrebbe essere circoscritto ma esteso agli affiliati, agli adottati, ai figli dei quali si sia avuto l'affidamento, alle figlie nubili anche se maggiorenni, ecc.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Desidero fare rilevare all'onorevole Berlinguer che nella presentazione di questi articoli aggiuntivi egli non ha seguito un metodo razionale poiché introduce in questo provvedimento che riguarda la continuazione in avvenire del decreto delegato n. 20, una questione di dettaglio quale è quella della reversibilità. Vorrei far presente anche un altro fatto: ci sono molte proposte di iniziativa parlamentare, sia alla Camera che al Senato, riguardanti la reversibilità delle pensioni, informate a criteri assai distanti da quelli affermati dall'onorevole Berlinguer. Posso affermare, tuttavia, che il Tesoro sta esaminando a fondo tutto quanto il problema della reversibilità. Ecco perché introdurre in questo momento, e di fronte a questa situazione obiettiva di fatto, lo specifico problema della reversibilità non mi sembra seguire un metodo di lavoro proficuo e razionale.

Prego, pertanto, l'onorevole Berlinguer di ritirare i suoi emendamenti anche perché dovendo altrimenti in questo momento il Governo dichiararsi contrario ad essi preclude-

rebbe successivamente la strada ad altre soluzioni quando la materia sarà completamente studiata in tutti i suoi aspetti.

BERLINGUER. Non so se è stato già osservato da qualcun altro, ma secondo me la legge-delega sconfinava notevolmente dai suoi poteri in tema di pensioni agli statali, avendo adottato disposizioni di carattere normativo, mentre avrebbe dovuto limitarsi a stabilire le aliquote. Il che non so se domani potrà prestarsi ad un ricorso anche alla Corte costituzionale.

Tuttavia quanto ha osservato l'onorevole sottosegretario ci preoccupa. Ci preoccupa l'esistenza di varie proposte d'iniziativa parlamentare in ordine alla disciplina della reversibilità, onde un voto contrario odierno da parte della Camera potrebbe avere effettivamente carattere di preclusione per l'avvenire.

Giunti a questo punto noi ritiriamo gli emendamenti presentati trasformandoli in un ordine del giorno generico.

PIERACCINI. L'ordine del giorno potrebbe essere così concepito:

« La IV Commissione (Finanze e tesoro) fa voti perché al più presto venga riesaminata in modo organico la materia della reversibilità delle pensioni per i dipendenti dello Stato ».

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accetta questo ordine del giorno, facendo presente, però, che l'esame di tutta la materia è all'esame del Ministro del tesoro e che la Commissione competente del Senato ha già tenuto delle sedute per addovere ad una elaborazione organica dei termini di questo specifico problema.

SCOCA, Relatore. Gli argomenti trattati dall'onorevole Berlinguer, sia pure in maniera concisa, sono argomenti di grande portata e vanno esaminati con la dovuta ponderazione. Esprimo la mia soddisfazione, perciò, per il fatto che egli rendendosi conto certamente di ciò, ha voluto ritirare gli emendamenti. Ma anche ripiegando alla presentazione dell'ordine del giorno, io credo che non si renda, in definitiva, un buon servizio agli interessati. Infatti, bisogna osservare che competente in questa materia, in via generale, non è la Commissione finanze e tesoro, ma la Commissione interni. La nostra Commissione indubbiamente interviene, ma con uno spirito, vorrei dire, che non è quello affermato nell'ordine del giorno il quale si presta ad una interpretazione restrittiva, se presentato ed approvato nella nostra Commissione.

PIERACCINI. Mi permetto di dissentire. Noi siamo sì Commissione finanze e tesoro, ma siccome siamo riuniti in sede legislativa rappresentiamo l'intera Camera.

SCOCA, Relatore. Allora escludiamo la competenza della prima Commissione?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se permettete, qui ci si sta avviando verso una questione di carattere generale che esula dalla nostra discussione.

BELOTTI. Io credo che noi ci possiamo associare all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Pieraccini e Berlinguer. Soltanto, proporrei di fare un'aggiunta: « nel quadro del riesame generale della materia ». Ciò perché il problema non può essere disgiunto dal riesame che di tutta la materia verrà fatto successivamente, così come ha accennato l'onorevole sottosegretario.

TURNATURI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Belotti.

BERLINGUER. Accettiamo l'aggiunta proposta dall'onorevole Belotti.

WALTER. A nome del mio gruppo dichiaro di associarmi all'ordine del giorno degli onorevoli Berlinguer e Pieraccini.

PRESIDENTE. Riassumendo: l'onorevole Berlinguer ha ritirato i suoi emendamenti presentando un ordine del giorno accettato di massima dal Governo e dal relatore. A questo ordine del giorno l'onorevole Belotti ha proposto una aggiunta accettata dall'onorevole Berlinguer.

Do, pertanto, lettura dell'ordine del giorno nel suo testo definitivo.

« La IV Commissione (Finanze e tesoro) fa voti perché al più presto venga riesaminata in modo organico la materia della reversibilità delle pensioni per i dipendenti dello Stato, nel quadro del riesame generale della materia ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensioni di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati della Regione sarda nel settore dell'artigianato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge Estensioni di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effet-

tuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato», già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Comunico che la I e la X Commissione hanno lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza inviare il richiesto parere; s'intende che abbiano rinunciato ad esprimerlo.

Il relatore, onorevole Belotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Basteranno poche parole per mettere in risalto l'opportunità del disegno di legge in esame.

Si tratta in sostanza di estendere al settore industriale sardo tutte le provvidenze che sono state stabilite dagli articoli 40 e 41 della legge n. 949 del 1952, consistenti in una serie di privilegi di natura fiscale che accompagnano in sostanza le operazioni di finanziamento concesse nel settore dell'artigianato. Il disegno di legge in esame rappresenta una estensione resa necessaria dal fatto che la Regione autonoma della Sardegna ha costituito di propria iniziativa presso il Credito industriale sardo la gestione di un fondo speciale per la concessione di crediti alle imprese artigiane al fine di stimolarne l'attività produttiva.

Credo sia sufficiente l'enunciazione delle finalità che si propone il disegno di legge in esame, ed il fatto che esso è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato, per raccomandarne l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. Come sardo, e anche a nome del mio gruppo, mi dichiaro perfettamente d'accordo per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Ne do lettura:

« Alle operazioni effettuate dal Credito Industriale Sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Nell'assenza giustificata del relatore, onorevole Cavallaro Nicola, riferirò brevemente io stesso. Si tratta, in sostanza, di concedere per altri cinque anni il contributo straordinario di lire 10 milioni annui già concesso con legge 28 aprile 1951, n. 340, a favore del comune di Salsomaggiore; contributo stanziato con i fondi dell'azienda termale demaniale e destinato a migliorare ed incrementare l'attrezzatura dei servizi pubblici connessi al centro di cura.

Poiché tramite l'apposita relazione annuale stilata dal comune si è avuto modo di seguire, durante i cinque anni di validità della legge sopra citata, l'esecuzione delle numerose opere intraprese dal comune secondo le finalità indicate dalla legge stessa, opere che il modesto bilancio di quella civica amministrazione non avrebbe consentito di attuare, si ravvisa la necessità della concessione del contributo stesso per altri cinque anni al fine di permettere al comune di completare e perfezionare l'attrezzatura dei suoi servizi, a tutto vantaggio del centro di cura e della sua valorizzazione.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1956

Tale contributo sarà iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.

(È approvato).

ART. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo è subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonché alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative intese ad abbellire ed a rendere più confortevole la stazione medesima.

(È approvato).

ART. 3.

Il pagamento del contributo al Comune, a norma dell'articolo 1, sarà effettuato dalla Gestione governativa delle Terme di Salsomaggiore in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.

Negli anni successivi alla prima riscossione, il pagamento del contributo avrà luogo dopo che il Comune avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze, Direzione Generale del Demanio, e al Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, apposita relazione, approvata dal Prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benessere.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale contenute nel decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 gennaio 1956, n. 20 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2207):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva)

« Estensioni di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2258):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva)

« Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2295):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva)

Hanno preso parte alla votazione

Belotti, Berlinguer, Berloff, Berzanti, Bigi, Carcaterra, De Martino Carmine, Facchin, Faletra, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Infantino, Longoni, Merizzi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

È in congedo

Caiati.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO